

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Cosenza, II Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria Giovanna De Marco, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. xxxx del R.G.A.C. dell'anno 2016, vertente

TRA

SOCI rappresentati e difesi dall'avv.

E

BANCA

Attore

Convenuta

Oggetto: contratto bancario

CONCLUSIONI

Le parti si riportano ai rispettivi atti.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

SOCIETA' ALFA in p.l.r.p.t., premesso di intrattenere dal 2004 con **BANCA**, un rapporto bancario consistente in apertura di credito con affidamento mediante scoperta su c/c ordinario n. OMISSIS, che sono stati illegittimamente applicati interessi usurari, richieste somme a titolo di commissione di massimo scoperto, pur essendo la relativa clausola affetta da nullità per indeterminatezza e mancanza di causa, nonché tassi diversi da quelli pattuiti, conveniva in giudizio **BANCA OMISSIS** per sentire accogliere le seguenti conclusioni: Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento dei motivi su esposti: **ACCERTARE** e **DICHIARARE**, previo accertamento e quantificazione del costo del denaro ricomprendendo tutte le voci di spesa contestuali all'erogazione del credito, la nullità e l'inefficacia di ogni e qualsivoglia pretesa della convenuta banca per interessi, spese, commissioni, e competenze per contrarietà al disposto di cui alla legge 7 marzo 1996 n.108, per aver convenuto ed applicato un tasso di interesse usurario e comunque eccedente il c.d. tasso soglia nel periodo trimestrale di riferimento, anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 1339 e 1419 c.c.; **DETERMINARE** il Costo complessivo del denaro, il TAEG, l'ISC, nonché il Tasso Effettivo Globale (T.E.G.) dell'indicato rapporto bancario; **ACCERTARE** E **DICHIARARE** che la banca ha stipulato e applicato interessi usurari e/o ultralegali al rapporto bancario per cui è causa (usura originaria e usura sopravvenuta) e dichiarare nulla la clausola relativa agli interessi; **ACCERTARE** E **DICHIARARE** che la banca ha stipulato e applicato interessi superiori rispetto a quelli indicati in contratto e dichiarare la nullità con conseguente applicazione dell'art. 1815 c.c. ovvero del tasso legale; **ACCERTARE** e **DICHIARARE** la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1325 e 1418 c.c., degli addebiti in c/c a titolo di commissioni sul massimo scoperto trimestrale, spese non convenute e prive di causa negoziale valida e nulle per indeterminatezza; **ACCERTARE** e **DICHIARARE**, per l'effetto, l'esatto dare - avere tra le parti del rapporto sulla base della riclassificazione contabile del medesimo senza l'applicazione di alcun interesse in ossequio all'art. 1815 c.c.; solo in via subordinata, rideterminare il saldo in regime di saggio legale di interesse, e sempre con eliminazione di non convenute commissioni di massimo scoperto e di interessi computati sulla differenza in giorni - banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta; **CONDANNARE** la convenuta banca alla rettifica del saldo contabile del c/c n. OMISSIS, intestato alla società **SOCIETA' ALFA** dichiarando che detto saldo è pari ad € 246,43 in favore del correntista o quell'altra somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa, anche a mezzo di CTU, illegittimamente addebitata e/o riscossa, oltre agli interessi legali creditori e maggior danno (Cassazione, Sezioni unite civili, sentenza 16 luglio 2008, n. 19499) in favore dell'odierna istante dalla data della contrattuale maturazione in estratto conto sino all'effettivo soddisfo"; aggiungendo, nella

Sentenza, Tribunale di Cosenza, Giudice Maria Giovanna De Marco del 31.05.2021 n. 1247

memoria ex art. 183, co. VI, n. 1, c.p.c., la richiesta "in via subordinata, nel caso in cui nelle more del giudizio intervenga una causa di estinzione del rapporto, o mutamento della giurisprudenza sull'ammissibilità della domanda - in considerazione dell'eccezione di inammissibilità proposta da controparte - voglia l'On.le Tribunale condannare la banca alla restituzione dell'importo di € 246,43 in favore dell'attrice o di quell'altra somma, maggiore o minore, che risulterà in corso di causa, anche attraverso il relativo pagamento diretto o riaccredito dell'importo sul conto corrente; In via ancor più gradata, eventualmente compensare il credito del correntista risultante in corso di causa sul saldo del conto corrente".

BANCA, società incorporante la **BANCA OMISSIS**, si costituiva tempestivamente eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'azione essendo il conto ancora in essere, contestando la deduzione in ordine all'applicazione di interessi usurari, ribadendo la legittimità della clausola che prevede l'applicazione della commissione di massimo scoperto, concludendo per il rigetto della domanda.

In data 26.9.2019, la causa veniva interrotta in quanto la società attrice risultava, medio tempore, cancellata dal registro delle imprese e, in data 1.10.2019, la causa veniva riassunta da **SOCI**, ultimi soci della società.

Preliminarmente, va ritenuta la legittimazione dei soci della società estinta a proseguire il giudizio, atteso che l'estinzione di una società conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, ove intervenuta nella pendenza di un giudizio dalla stessa originariamente intrapreso, non determina anche l'estinzione della pretesa azionata, salvo che il creditore abbia manifestato, anche attraverso un comportamento concludente, la volontà di rimettere il debito comunicandola al debitore e sempre che quest'ultimo non abbia dichiarato, in un congruo termine, di non volerne profittare (Cass. civ. Sez. III Ord., 25/03/2021, n. 8521), circostanze, quelle della rimessione del debito e della dichiarazione di volerne approfittare, non emerse nel caso di specie.

Ancora in via preliminare, deve affermarsi l'ammissibilità della domanda spiegata, atteso che questo giudice ritiene di aderire all'orientamento della Corte di Cassazione, in base al quale il correntista, sin dal momento dell'annotazione in conto di una posta, avvedutosi dell'illegittimità dell'addebito in conto, ben può agire in giudizio per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell'addebito si basa e, di conseguenza, per ottenere una rettifica in suo favore delle risultanze del conto stesso: e potrà farlo, se al conto accede un'apertura di credito bancario, proprio allo scopo di recuperare una maggiore disponibilità di credito entro i limiti del fido concessogli (Cass. civ. Sez. VI - 1, Ord., (ud. 28/06/2018) 05-09-2018, n. 21646).

Tanto premesso, pacifica tra le parti l'esistenza del rapporto contrattuale di conto corrente di cui trattasi, che peraltro trova riscontro negli estratti conto depositati, si rileva che l'attrice ha formulato una domanda di accertamento negativo, gravando sulla stessa l'onere probatorio relativo sia in ordine all'avvenuto pagamento sia per quanto concerne la mancanza di una causa che lo giustifichi (ovvero il venir meno di questa). Orbene, quanto alla dedotta applicazione di interessi usurari sin dalla stipulazione del contratto, detta eccezione non solo non ha trovato riscontro nell'indagine peritale effettuata dal nominato consulente, il quale ha individuato un TEG pari all'11,94%, a fronte di un tasso soglia, per il trimestre di stipulazione del contratto, pari al 14,13%, ma deve rilevarsi, altresì, l'infondatezza della contestazione rispetto a questa conclusione, atteso che parte attrice ha dedotto che il superamento del tasso soglia sarebbe evidente in considerazione del tasso indicato in contratto (cfr. pag. 5 della comparsa conclusiva depositata nell'interesse di parte attrice: "nel caso che ci occupa, ci si trova di fronte ad un contratto viziato da usura originaria poiché nella stessa convenzione si prevede l'applicazione di un tasso di interesse del 14,4754%"), operando così il raffronto tra dati non omogenei e giungendo a conclusioni inattendibili, considerato che il tasso del 14,4754% è il tasso effettivo indicato in contratto, non una diversa quantificazione del TEG.

Oltretutto, deve ribadirsi, a fronte dell'eccezione relativa anche all'indebito superamento del tasso soglia nel corso del rapporto, che la disciplina dell'usura, articolata nell'art. 644 c.p. e nell'art. 1815

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Sentenza, Tribunale di Cosenza, Giudice Maria Giovanna De Marco del 31.05.2021 n. 1247

comma 2 c.c., presuppone la nozione di usura data dalla norma penale, per cui, avendo l'art. 1 del D.L. 394/00 dato rilievo ai fini dell'applicabilità dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815 comma 2 c.c. al solo momento della pattuizione, ciò comporta che, in caso di usura sopravvenuta, la clausola di pattuizione degli interessi non è né nulla né inefficace.

Deve poi disattendersi la doglianza relativa all'applicazione di interessi diversi da quelli pattuiti, atteso che detta eccezione viene formulata sulla scorta delle considerazioni del consulente tecnico di parte attrice, che ha dedotto l'applicazione di un tegm del 12,74 nel secondo trimestre 2004 anche in assenza di numeri debitori extrafido, a fronte di un taeg, stabilito in contratto, del 7,58%, operando così, nuovamente, una comparazione tra fattori loro non coerenti ed omogenei così da rendere impossibile il raffronto.

La domanda volta alla declaratoria di nullità, per mancanza di causa, della commissione di massimo scoperto è infondata.

Detta commissione costituisce, infatti, una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma (cfr. Cass. 870/06), legittimamente concordabile nell'ambito dell'autonomia privata delle parti (cfr., tra le altre, Trib. Roma, sez. IX, 25.6.13, Trib. Pescara 22.5.12, Trib. Milano, sez. VI, 17.2.12). Oltretutto, non può dirsi che la stessa risulta indeterminata, atteso che dalla relativa pattuizione si evince sia la percentuale, che la base di calcolo che la soglia temporale minima per farla scattare, laddove, nel contratto del 14.4.2016, si legge che in presenza di uno sconfinamento per più di 15 giorni nel trimestre, sarà applicata per l'intero trimestre e sull'utilizzo complessivo una commissione di massimo scoperto pari allo 0,3%.

Da ultimo, generica si profila, in difetto di indicazione dei relativi movimenti, la deduzione, anch'essa non ulteriormente argomentata in corso di causa, dell'applicazione dei giorni di valuta fittizi.

Pertanto la domanda non può trovare accoglimento, tenuto conto della circostanza che le ulteriori questioni, emerse nel corso del giudizio ed, in specie, all'esito della disposta c.t.u., risultano inconferenti rispetto alle domande avanzate da parte attrice, tanto più che il calcolo operato dal c.t.u., in applicazione del tasso sostitutivo previsto dall'art. 117 del TUB, pur se operato in ossequio al quesito posto dal precedente Giudice istruttore, risulta completamente avulso dalle risultanze di causa e dalle stesse allegazioni delle parti, atteso che il c.t.u. ha ritenuto l'esistenza di una concessione di un fido non è stata formalizzata per iscritto, laddove, essendo il correntista attore sullo stesso incombe l'onere della prova dell'illegittimità dell'annotazione. Del pari, alcuna rilevanza può avere il calcolo effettuato dal consulente e relativo all'espunzione delle poste addebitate a titolo di capitalizzazione a far data dal 2014, atteso che, premesso che l'art. 1 co 629 della legge di stabilità per il 2014 ha stabilito che "all'articolo 120 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori; b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale", deve rilevarsi che detto articolo contiene una norma che, per come risulta dal dato letterale, lungi dal dettare un precetto immediatamente efficace, presuppone che il Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio stabilisca modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria.

Pertanto, il legislatore ha subordinato l'efficacia del contenuto precettivo della norma, ivi compreso il suo effetto sostitutivo della precedente previsione, all'emanazione della delibera da parte del C.I.C.R., che, del resto è atto indispensabile affinché la norma primaria possa tradursi in concreta disciplina, anche sotto il profilo dei tempi di adeguamento dei contratti, come successo con la delibera CICR del

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Sentenza, Tribunale di Cosenza, Giudice Maria Giovanna De Marco del 31.05.2021 n. 1247

2000, che ha previsto che "le condizioni applicate sulla base dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente delibera devono essere adeguate alle disposizioni in questa contenute entro il 30 giugno 2000 e i relativi effetti si producono a decorrere dal successivo 1° luglio" e con la delibera CICR del 2016, che, all'art. 5, ha disposto che "gli intermediari applicano il presente decreto al più tardi agli interessi maturati a partire dal 1° ottobre 2016".

Che, in ambito bancario, la norma precettiva, per divenire efficace, laddove richiesto, come nel caso di specie, debba essere necessariamente integrata da una disciplina regolamentare dettata da una autorità amministrativa, come nel caso del CICR che, delibera, su proposta della Banca d'Italia, principi e criteri per il corretto espletamento dell'attività bancaria, è un principio immanente nella normativa bancaria, come si evince dai continui richiami, nelle norme del Testo Unico, ai deliberati delle autorità amministrative competenti e dal dettato dell'art. 161, co V T.U.B., che, prevedendo l'ultrattività delle disposizioni emanate dalle autorità creditizie ai sensi di norme abrogate o sostituite fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi del Testo Unico Bancario, presuppone non solo il necessario completamento della normativa primaria con quella secondaria perché il precetto possa avere effettiva esecuzione, quanto l'indispensabilità delle delibere delle autorità creditizie per il funzionamento concreto del sistema bancario, contenendo la disciplina concreta di dettaglio, tanto da arrivare a prevedere, nel richiamato articolo del T.U.B., che siano le delibere da sole (attesa l'abrogazione delle norme sulla scorta delle quali sono state emanate) a disciplinare transitoriamente la materia.

Ne consegue che, atteso che all'art. 1, co. 629 non è seguita la delibera del CICR, non si è mai verificato l'effetto sostitutivo che la norma subordinava appunto all'emanazione di detta delibera, con la conseguenza della permanente vigenza dell'art. 120 T.U.B. nella precedente formulazione e della delibera conseguentemente emanata.

Pertanto, la domanda non può trovare accoglimento, neanche in ordine al ricalcolo del saldo di conto corrente.

Le spese devono compensarsi, attesa l'evoluzione giurisprudenziale che ha interessato le questioni oggetto di controversia, ponendo definitivamente a carico di parte attrice le spese di c.t.u., considerato che detto onere processuale è causalmente connesso alle difese della stessa.

P.Q.M.

Il Tribunale di Cosenza, non definitivamente pronunciando, così provvede:

- rigetta le domande;
- compensa le spese di lite ponendo definitivamente a carico di parte attrice le spese di c.t.u.

Cosenza, 31.5.2021

Il Giudice

Dott.ssa Maria Giovanna De Marco